



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

Indice:

1. Premessa
2. L'attività sportiva e l'articolo 165 del TFUE
3. La scelta europea in favore della libera concorrenza
4. Il concetto di posizione dominante
5. L'abuso di posizione dominante
6. I fatti all'origine della controversia
8. La sentenza della Corte di giustizia 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*
 - 8.1. L'abuso di posizione dominante nell'organizzazione e nell'autorizzazione alla partecipazione a competizioni calcistiche internazionali
 - 8.2. L'assenza di giustificabilità dei comportamenti abusivi
 - 8.3. L'abuso di posizione dominante nella gestione dei diversi diritti legati a tali competizioni
 - 8.4. La giustificabilità dei comportamenti abusivi
9. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia
10. Conclusioni

1. Premessa.

Questa tesi si propone di illustrare una relativamente recente sentenza della Corte di giustizia UE, la *European Superleague* del 21 dicembre 2023, la quale, pur essendo originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice spagnolo, è particolarmente rilevante anche per il diritto commerciale italiano.

Lo è in quanto, in primo luogo, definisce degli elementi di principio che sono rilevanti anche per il giudice italiano che si trovi a dirimere una controversia simile, coinvolgente l'applicazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in poi TFUE) in materia di abuso di posizione dominante, norma che ha efficacia diretta in tutto il territorio dell'Unione. Lo è in secondo luogo in quanto influenza in maniera diretta l'interpretazione dell'articolo 3 della Legge «per la tutela della concorrenza e del mercato»¹, Legge che, ai sensi del suo articolo 1 comma 4, deve essere interpretata in conformità con le norme europee di tenore simile².

Per quanto concerne la sostanza della richiamata pronuncia (la quale fa parte di un trittico di sentenze emanate lo stesso giorno e con un oggetto assimilabile³) questa, applicando in maniera puntuale alcune regole dell'Unione all'organizzazione del gioco del calcio professionale si presta ad incidere sullo stesso, in maniera profonda, rompendo (almeno potenzialmente) il monopolio organizzativo dello stesso detenuto finora dalla FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) e della UEFA (*Union des Associations Européennes de Football*) ed aprendo la via alla richiesta di risarcimenti miliardari. In effetti è da ritenere che all'accertamento della sussistenza di un abuso di

¹ La Legge 10 ottobre 1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», in GU n. 240 del 13-10-1990, art. 3, dispone che: «è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi».

² La Legge 10 ottobre 1990, n. 287, cit., art. 1, co. 4, dispone che: «l'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza».

³ Si cfr. Corte giust. 23 dicembre 2023: in causa C-680/21, *Royal Antwerp Football Club*; in causa C-124/21 P, *International Skating Union c. Commissione*.

posizione dominante (che comunque dovrà essere effettuato dal giudice spagnolo competente per materia) seguirà una richiesta di danni.

La sentenza, emessa dalla Corte di giustizia in grande sezione, è particolarmente significativa. Basterà infatti ricordare che, oltre alle parti direttamente interessate (tra le quali vi sono ovviamente i club di calcio interessati, la FIFA e la UEFA), hanno presentato documenti ed argomentazioni ben 24 governi nazionali. La sentenza coinvolge infatti diversi aspetti di diritto dell'Unione europea, anche estranei al diritto commerciale, quale l'esercizio della libera circolazione delle persone e dei servizi sui quali non avrò modo di soffermarmi, come – per esigenze di spazio – non mi soffermerò sulla possibile applicazione, ad una situazione simile, dell'articolo 101 del TFUE, che vieta le intese tra imprese e soprattutto le decisioni di associazioni tra imprese che possono restringere la concorrenza⁴.

Dato che si tratta di una tesi che coinvolge degli aspetti di diritto commerciale che trovano la loro disciplina in norme di diritto dell'Unione Europea, la cui conoscenza non può essere data per scontata, non ci potremo esimere dall'effettuare una premessa, piuttosto corposa, con la quale cercheremo d'illustrare le norme europee di riferimento.

In particolare, inizierò con delle considerazioni di ordine piuttosto generale utili a comprendere il contesto in cui la sentenza si inserisce e quindi ad illustrare come e perché un'attività sportiva e segnatamente il gioco del calcio, la cui disciplina rientra normalmente nell'autonomia privata, sotto alcuni profili può essere soggetta all'applicazione del diritto dell'Unione europea, Unione che, in ambito sportivo, possiede peraltro una competenza molto ridotta.

Procederò successivamente ad accennare alla *ratio* generale che sottende alla sentenza: l'esigenza di tutelare la libertà di concorrenza nel territorio europeo da intralci che possano eventualmente ostacolare l'esercizio delle attività economiche e più in genere delle libertà fondamentali.

Il passo successivo consisterà nel definire in maniera generale e sintetica i criteri di riferimento che governano la norma che ha trovato applicazione nella sentenza della Corte di giustizia *European Superleague* ed in particolare cercherò prima di illustrare il concetto di “posizione dominante” e quindi quello di “abuso di posizione dominante”.

⁴ Su tale aspetto si cfr. Si cfr. R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, *UEFA and the Super League: who is calling who a cartel?*, in *The International Sports Law Journal*, 2022, vol. 22, n. 3, p. 205.

Solo a questo punto procederò ad esaminare in maniera più dettagliata la sentenza *European Superleague* illustrando i fatti all'origine della controversia e le argomentazioni sviluppate dalla Corte di giustizia.

1. L'attività sportiva e l'articolo 165 del TFUE

Come è ben noto, le Comunità europee nacquero nel 1951 (la CECA) e nel 1957 (la CEE e la CEEA), per perseguire delle finalità di integrazione di ordine essenzialmente economico anche se nel testo dei Trattati era stata iscritta, già da subito, l'esigenza di perseguire l'obiettivo, decisamente impegnativo, di una integrazione sempre più stretta tra i popoli europei (oggi il riferimento è all'integrazione tra i cittadini europei)⁵.

In questo contesto si deve considerare che lo sport, nello spirito di De Coubertin, è sempre stato un'attività che ha concorso e concorre a ravvicinare le persone, facendole incontrare nei campi sportivi in un sano spirito di gioiosa competizione (con buona pace degli irriducibili *hooligans* sempre pronti a rovinare i momenti di festa dello sport)⁶, e dunque deve essere considerato uno strumento che concorre all'integrazione europea⁷. Come chiarito sin dalla sentenza *Bosman*, e adesso ribadito nella sentenza *European Superleague*, «l'attività sportiva riveste per l'Unione e per i suoi cittadini un'importanza sociale ed educativa notevole, riflessa ormai dall'articolo 165 TFUE»⁸.

Se la sua utilità ai fini integrazionisti è indubitabile, fino a pochi anni fa le Comunità europee e l'Unione non si sono tuttavia potute occupare in prima persona della disciplina delle attività sportive in quanto è solamente con il Trattato di Lisbona che è stato modificato il Titolo XII della parte terza del TFUE⁹, ora denominato “Istruzione,

⁵ Il primo punto del preambolo al Trattato istitutivo della CEE chiarisce che lo stesso è stato concluso in quanto gli Stati membri erano «determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta tra i popoli europei».

⁶ Si cfr. in particolare Corte giust. 13 giugno 2019, in causa C-22/18, *TopFit e Biffi*, EU:C:2019:497, punto 33. In dottrina si cfr.: D. SAVY, *Art. 165 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano 2014, p. 1495, «la ratio dell'art. 165 risiede nell'esigenza di realizzare l'integrazione tra gli Stati membri sulla base di valori non solo strettamente economici [...]». Sull'articolo 165 TFUE si cfr. anche: M. COLUCCI, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), *Codice dell'Unione europea operativo*, Napoli 2012, p. 1346; E. DE GÖTZEN, *Art. 165 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova 2014, p. 1031.

⁷ In questo contesto si farà spesso riferimento all'Europa, in maniera parzialmente impropria, come sinonimo di Unione europea pur nella consapevolezza che il concetto geografico di Europa non corrisponde esattamente al fenomeno d'integrazione europea che ha dato vita prima alle Comunità europee e oggi all'Unione europea.

⁸ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 102. Si cfr. anche Corte giust. 15 dicembre 1995, in causa C-415/93, *Bosman*, in *Racc.* 1995, p. I-4921, punto 106; 13 giugno 2019, in causa C-22/18, *TopFit e Biffi*, cit., punti 33 e 34.

⁹ Già titolo XI, della parte terza del Trattato CE, intitolato «politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù».

formazione professionale, gioventù e sport”, ed introdotta nell’articolo 165 TFUE, la possibilità di definire azioni e disposizioni a sostegno delle attività sportive¹⁰.

La potestà dell’Unione europea in materia di sport è tuttavia limitata, come si può intuire dal fatto che l’articolo 6 del TFUE qualifica la specifica competenza in materia di sport tra quelle “complementari”, o di “coordinamento”, quelle che vengono considerate essere “meno erosive” della sovranità nazionale¹¹.

Concretamente nel settore delle attività sportive, come in genere nell’ambito delle competenze complementari, all’Unione europea è consentito sviluppare solamente delle iniziative di coordinamento e sostegno delle attività nazionali¹², delle «azioni» e non già delle «politiche» europee¹³ e permane il divieto di «qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale»¹⁴. Più precisamente l’articolo 165, paragrafo 1, secondo periodo del TFUE definisce il contenuto della competenza europea in materia di sport prevedendo che: «l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». A tal fine, ai sensi del successivo paragrafo 2, 5° alinea dello stesso articolo, «l’azione dell’Unione è intesa [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Nella sentenza *European Superleague* la Corte ha anche avuto modo di precisare che dall’articolo 165 non deriva, in alcun modo, una competenza orizzontale, capace d’influencare l’interpretazione o l’applicazione delle altre norme europee, come peraltro aveva ipotizzato l’Avvocato generale Athanasios Rantos nelle proprie conclusioni¹⁵. Più

¹⁰ Sull’Art. 149 CE si cfr. S. ARABIA, *Art. 149 CE*, in F. POCAR (a cura di), *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione*, Padova 2001, p. 610.

¹¹ Si cfr. R. BARATTA, *Art. 6 TFUE*, in *Trattati dell’Unione europea ...*, cit., p. 393.

¹² Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, punto 96.

¹³ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 99.

¹⁴ Art. 165 TFUE, quarto alinea. Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 99.

¹⁵ Si cfr. le conclusioni presentate il 15 dicembre 2022, in causa C-333/21, *European Superleague*, dall’Avvocato generale Athanasios Rantos, punto 30, dove viene sostenuto che l’«articolo 165 TFUE manifesta, peraltro, il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive nel continente europeo, tra cui il calcio. In primo luogo, tale modello si fonda su una *struttura piramidale*, con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra i suoi obiettivi principali figura quello di promuovere *competizioni aperte*, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la

specificatamente la Corte ha chiarito che l'articolo 165 non rappresenta una norma speciale¹⁶ né una disposizione trasversale di portata generale¹⁷ e che quando l'Unione europea sviluppa delle azioni di incentivazione o emana raccomandazioni nel settore dello sport, queste «non devono essere integrat[e] o pres[e] in considerazione in maniera vincolante in sede di applicazione delle norme [vincolanti di diritto UE] sulla cui interpretazione il giudice del rinvio chiede alla Corte di esprimersi»¹⁸.

Se dunque le competenze europee in materia di sport sono oggettivamente ridotte, e l'Unione non è competente a definire specifiche regole che autorizzino, vietino o regolamentino specifiche attività, resta il fatto che l'impatto del diritto dell'Unione europea sullo specifico settore è sempre stato consistente. Ciò è stato essenzialmente dovuto al fatto che, in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, anche quando una materia «rientra nella competenza degli Stati membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario [oggi dell'Unione]»¹⁹.

In effetti, già nel 1974, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto dell'Unione europea (allora Comunità Economica Europea) doveva trovare applicazione alle attività sportive svolte professionalmente in quanto esse presentavano le caratteristiche «di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita», le quali

promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Infine, quest'ultimo si basa su un *regime di solidarietà finanziaria*, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport».

¹⁶ Si cfr.: S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega, Isu e Sa Royal Antwerp Fc una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo n. 1 2024, p. 3; F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague?*, in *Quaderni di AISDUE*, 2024, n. 1, in partic. a p. 4.

¹⁷ Si cfr. F. FERRARO, *op. cit.*, p. 5.

¹⁸ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 101.

¹⁹ Così Corte giust.: 16 luglio 1998, in causa C-264/96, *Imperial Chemical Industries*, ECLI:EU:C:1998:370, in *Racc.* 1998, p. I-4695, punto 19. Si cfr. anche Corte giust.: 14 febbraio 1995, in causa C-279/93, *Schumacker*, in *Racc.* 1995, p. I-225, punto 21; 11 agosto 1995, in causa C-80/94, *Wielockx*, in *Racc.* 1995, p. I-2493, punto 16; 27 giugno 1996, in causa C-107/94, *Asscher*, in *Racc.* 1996, p. I-3089, punto 36; 15 maggio 1997, in causa C-250/95, *Futura Participations e Singer*, in *Racc.* 1997, p. I-2471, punto 19; 8 marzo 2001, in cause riunite C-397/98 e C-410/98, *Metallgesellschaft*, in *Racc.* 2001, p. I-1727, punto 37; 13 dicembre 2005, in causa C-446/03, *Marks & Spencer*, ECLI:EU:C:2005:763, in *Racc.* 2005, p. I-10837, punto 29; 12 settembre 2006, in causa C-196/04, *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas*, in *Racc.* 2006, p. I-7995, punto 40; 17 settembre 2009, *Glaxo Wellcome*, in causa C-182/08, ECLI:EU:C:2009:559, in *Racc.* 2009, p. I-8591, punto 34; 29 marzo 2012, in causa C-417/10, *Ministero dell'Economia e delle Finanze, c. 3M Italia SpA*, ECLI:EU:C:2012:184, in *Racc. digitale*, punto 25.

potevano rientrare rispettivamente «nell'ambito di applicazione degli art. 48-51 o 59-66 del Trattato [attuali 45-48 e 56-62 TFUE], a seconda dei casi»²⁰.

In effetti, come meglio chiarito nella successiva sentenza *Donà*: «la pratica dello sport è disciplinata dal diritto comunitario se è configurabile come attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato». In tale contesto la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato che «riveste carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione dei servizi retribuita»²¹. Lo stesso principio evidentemente trova applicazione nel caso in cui siano applicabili altre disposizioni del Trattato e segnatamente, quelle poste a tutela della concorrenza.

Se delle norme direttamente applicabili dei Trattati europei sono destinate a trovare applicazione alle attività sportive (ma non ai regolamenti «puramente sportivi»²²), e se al contempo è pienamente riconosciuta la funzione dello sport nel testo dei Trattati, si deve sottolineare che la forza delle diverse norme europee non può essere uguale a quella di altre disposizioni che creano direttamente diritti e doveri nei confronti dei cittadini. Secondo la Corte di giustizia l'articolo 165 TFUE, in ragione del suo carattere programmatico e sostanzialmente indeterminato, non può «essere considerato una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all'applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell'Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione»²³.

Nel determinare le modalità di applicabilità del diritto UE allo sport, vi è poi da aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell'Unione europea non si applica ai soli atti dell'autorità pubblica in quanto l'applicazione del diritto europeo «sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali

²⁰ Si cfr. Corte giust. 12 dicembre 1974, in causa 36/74, *Walrave*, in *Racc.* 1974, p. 1405, punti 4/6.

²¹ Sentenza del 14 luglio 1976, in causa 13/76, *Donà*, in *Racc.*, 1976, p. 1333, punto 12.

²² Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 82. Tale categoria di disposizioni era stata già individuata da Corte giust. 12 dicembre 1974, in causa 36/74, *Walrave*, cit., punto 8, la quale aveva evidenziato che il diritto europeo non trova applicazione a regole definite «esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi», che escludano la possibilità di configurare l'attività considerata «sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce». Resta il fatto che Corte giust. 18 luglio 2006, in causa C-519/04, *David Meca-Medina*, in *Racc.* 2006, I-6991, punto 27, ha precisato però «che la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae tuttavia dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata».

²³ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 101.

potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica [... di] enti di natura non pubblicistica»²⁴.

In questo contesto va evidenziato che, come confermato anche nella sentenza *European Suprleague*, «le norme relative all'esercizio, da parte di un'associazione sportiva, di poteri in materia di previa autorizzazione delle competizioni sportive, tra cui l'organizzazione e la commercializzazione, costituiscono, come già osservato dalla Corte, un'attività economica per le imprese che vi si dedicano o intendono dedicarvisi, le quali ricadono, a tale titolo, nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto della concorrenza»²⁵.

In particolare «gli articoli 101 e 102 TFUE sono applicabili a qualsiasi ente che esercita un'attività economica e che deve, in quanto tale, essere qualificato come impresa, a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento»²⁶.

²⁴ Così Corte giust. 12 dicembre 1974, in causa 36/74, *Walrave*, cit., punti 16/19. Si cfr. anche Corte giust. 14 luglio 1976, in causa 13/76, *Donà*, cit., punto 17; 15 dicembre 1995, in causa C-415/93, *Bosman*, cit., punto 82.

²⁵ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 90. Si cfr. anche Corte giust. 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, in *Racc.* 2008, p. I-4863, punto 28.

²⁶ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 112. Si cfr. anche Corte giust. 23 aprile 1991, in causa C-41/90, *Höfner ed Elser*, in *Racc.* 1991, p. I-1979, punto 21; dell'11 dicembre 2007, in causa C-280/06, *ETI e a.*, in *Racc.*, 2007 I-10893, punto 38; 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, in *Racc.* 2008, p. I-4863, punti 20 e 21.

3. La scelta europea in favore della libera concorrenza

La scelta di sviluppare un sistema economico basato sulla concorrenza è sempre stata iscritta tra le esigenze essenziali che le istituzioni europee devono perseguire. L'articolo 3, lettera f) del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (nel testo del 1957) dispone che: «l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal Trattato, [...] la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune».

Oggi tale scelta è confermata sia nel TUE sia nel TFUE.

Il primo, all'articolo 3, par. 1, let. b) attribuisce all'Unione una delle poche competenze "esclusive" che essa detiene: quella di definire le «regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno».

Il secondo, il TFUE, all'articolo 119 chiarisce che «l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai Trattati, l'adozione di una politica economica che è [...] condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza» scelta questa che è poi ribadita al successivo articolo 120, il quale impone che le politiche economiche degli Stati membri, e quella dell'Unione, siano condotte in maniera conforme ai principi di un'economia di mercato e di libera concorrenza.

Negli attuali TUE e TFUE la politica di concorrenza viene dunque considerata un elemento caratterizzante dell'impianto europeo e della sua politica economica e le va attribuito un vero e proprio "valore di riferimento".

Concretamente, le principali regole di diritto europeo della concorrenza sono definite nel testo stesso dei Trattati agli articoli 101-109 TFUE, i quali si dividono in regole di concorrenza applicabili alle imprese e in quelle applicabili agli aiuti di Stato, facendo chiaramente intendere che ad esse non possono sottrarsi né le imprese private né gli Stati.

In particolare, gli articoli 101 e 102 TFUE costituiscono le principali disposizioni sostanziali del Trattato applicabili alle imprese le quali, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte «sono necessarie al funzionamento del [...] mercato interno»²⁷.

²⁷ Così Corte giust. 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, in *Racc.* 2011, p. I-527, punto 21.

Esse «hanno per l'esattezza la funzione di evitare che la concorrenza sia alterata a danno dell'interesse pubblico, delle singole imprese e dei consumatori, contribuendo in tal modo a garantire il benessere economico all'interno dell'Unione»²⁸.

La tutela della concorrenza persegue dunque un fine di natura pubblicistica ma, al contempo, anche di natura privatistica ed in particolare quello di tutelare le imprese ed i consumatori.

Il mantenimento di una concorrenza non falsata non costituisce peraltro un'attività indolore per tutte le imprese. Come ricordato anche nella sentenza *European Superleague*, la concorrenza configurata dal TUE e dal TFUE svolge un'importante funzione economica in quanto rappresenta uno strumento di selezione tra le imprese operanti sul mercato. Essa può, ed in alcuni casi deve, infatti «portare alla scomparsa o all'emarginazione di imprese concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori, segnatamente, dal punto di vista dei prezzi, della produzione, della scelta, della qualità o dell'innovazione»²⁹.

²⁸ Così Corte giust. 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punto 22. Si cfr. anche Corte giust. 22 ottobre 2002, causa C-94/00, *Roquette Frères*, *Racc.* 2002, p. I-9011, punto 42; Trib. 24 maggio 2023, causa T-451/20, *Meta Platforms Ireland*, in *Racc. digitale*, punto 196.

²⁹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 127. Si cfr. anche Corte giust.: 27 marzo 2012, causa C-209/10, *Post Danmark*, in *Racc. digitale*, punto 22; 6 settembre 2017, *Intel/Commissione*, C-413/14 P, EU:C:2017:632, punto 134, e del 12 mai 2022, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, C-377/20, EU:C:2022:379, punto 45.

4. Il concetto di posizione dominante

L'articolo 102 del TFUE costituisce la norma di riferimento applicata nella sentenza *European Superleague*, e disciplina l'abuso di posizione dominante. Essa si apre con un divieto a portata generale in base al quale:

«è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».

In termini generali possiamo osservare che, quello contenuto nell'articolo 102 TFUE, rappresenta un divieto oggettivo, che non conosce eccezioni³⁰ e che può trovare applicazione sia nel caso in cui l'impresa abbia abusato coscientemente della propria posizione dominante sia nel caso in cui lo abbia fatto in maniera inconsapevole.

Il divieto ha una portata decisamente ampia, ma non agevolmente deducibile dal testo dell'articolo 102 TFUE. In particolare il concetto di posizione dominante ricorda, in qualche modo, quello di monopolio, ma non necessariamente coincide con esso. In effetti, secondo la giurisprudenza, perché si abbia una posizione dominante non è necessario che l'impresa interessata «abbia eliminato ogni possibilità di concorrenza»³¹. Certo una posizione di monopolio, sia esso legale o di fatto, costituisce sempre una posizione dominante³², ma è da ribadire che vi può ben essere una posizione dominante anche quando sul mercato vi sono due o più imprese in competizione.

Concretamente, in via preliminare, per determinare se un'impresa è in posizione dominante va accertato chi è il “dominato” e questo è il “mercato rilevante” il quale viene individuato sulla base di due distinti parametri: uno geografico ed uno merceologico.

³⁰ Si cfr. Corte giust. 11 aprile 1989, in causa 66/86, *Ahmed Saeed*, in *Racc.* 1989, p. 803; 30 gennaio 1974, in causa n. 127/73, *BRT c. SABAM (II)*, in *Racc.*, 1974, p. 51.

³¹ Si cfr. Corte giust. 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, in *Racc.* 1978, p. 207, punto 113.

³² Si cfr. Corte giust.: 13 novembre 1975, in causa C-551/03 P, *General Motors Continental*, in *Racc.* 2006, p. I-3173.; 16 novembre 1977, in causa n. 13/77, *INNO c. ATAB*, in *Racc.*, 1977, p. 2115; 23 aprile 1991, in causa n. C-41/90, *Höfner ed Elser*, in *Racc.* 1991, p. I-1979, punto 28; 10 dicembre 1991, in causa 179/90, *Merici convenzionali Porto di Genova*, in *Racc.* 1991, p. I-5889; 11 dicembre 1997, in causa n. C-55/96, *Job Centre*, in *Racc.*, 1997, p. I-7119; 17 luglio 1997, in causa n. C-242/95, *GT-Link*, in *Racc.*, 1997, p. I-4449, punto 35.

Sotto il primo profilo si deve estendere su una parte sostanziale del mercato interno europeo. Normalmente si tratta del territorio di uno o più Stati membri³³, dove le condizioni di concorrenza sono da un lato sufficientemente omogenee così da consentire una valutazione del potere di mercato dell'impresa e, dall'altro, devono essere distinte da quelle delle aree vicine³⁴, ma in passato sono stati identificati mercati rilevanti più piccoli, anche pari al territorio di una grande città.

Per quanto concerne il secondo profilo, la posizione dominante che deve essere esercitata sul mercato rilevante, deve comprendere un settore merceologico ben preciso il quale, secondo una giurisprudenza consolidata, è circoscritto ai «prodotti o i servizi che sono sostituibili o sufficientemente interscambiabili [...], in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali essi sono particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante»³⁵.

Per quanto concerne il concetto di dominanza, la prima definizione data dalla Corte è stata quella della sentenza *Sirena* del 1971, in base alla quale si trova in posizione dominante quella impresa che sia «in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva in una parte rilevante di mercato in questione, tenuto conto in ispecie dell'eventuale esistenza e della posizione, di produttori o distributori che smerchino merci analoghe o sostituibili»³⁶.

³³ Come chiarito da Corte giust. 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., 42, «Il fatto che il comportamento di un'impresa in posizione dominante abbia per oggetto solo la distribuzione di prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente a escludere che gli scambi tra Stati membri possano essere pregiudicati (v., in tal senso, sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla e a.*, *Racc.* pag. I-11421, punto 45). Infatti, un comportamento siffatto può avere l'effetto di consolidare compartimentazioni a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato (v., per analogia, sentenza 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi e a.*, *Racc.* pag. I-6619, punti 45 e 46).

³⁴ Si cfr. Corte giust.: 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit., punti 44 e 53; 5 ottobre 1988, in causa n. 247/86, *Alsattel c. Novasam*, in *Racc.*, 1988, p. 5987, punto 15. In particolare nella sentenza 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punto 34, la Corte ha definito il mercato geografico rilevante come quello «nel quale tutti gli operatori economici si trovano in condizioni di concorrenza analoghe, con riferimento proprio ai prodotti o servizi considerati. In tale ottica non è affatto necessario che le condizioni obiettive di concorrenza tra gli operatori economici siano perfettamente omogenee. È sufficiente che esse siano analoghe o sufficientemente omogenee».

³⁵ Così Corte giust. 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punto 32. Si cfr. anche Corte giust.: 9 novembre 1983, in causa 322/81, *Michelin*, in *Racc.* 1983, p. 3461, punto 37; 3 luglio 1991, causa C-62/86, *AKZO c. Commissione*, in *Racc.* 1991, p. I-3359, punto 51.

³⁶ Così Corte giust. 18 febbraio 1971, in causa C-40/70, *Sirena*, in *Racc.* 1971, p. 69, punto 16. Si cfr. anche Corte giust. 1° ottobre 1998, in causa C-38/97, *Librandi*, in *Racc.* 1998, p. 5955, punto 1627.

In sostanza la Corte ha affermato che una posizione dominante non è necessariamente un monopolio e che detiene una posizione dominante l'impresa che può abusarne. In altri termini si tratta di un'impostazione poco sofisticata e sostanzialmente circolare che non ci aiuta più di tanto ad afferrare il concetto sottostante.

Più precisa è stata la successiva sentenza *United Brands* con la quale la Corte di giustizia ha definito la posizione dominante come: «una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori»³⁷. Nella sentenza *Hoffmann-La Roche* la Corte di giustizia ha aggiunto alla precedente definizione la precisazione, peraltro del tutto ragionevole, che dal comportamento unilateralmente deciso non devono scaturire effetti pregiudizievoli per il suo autore³⁸.

Nella sentenza *MOTOE*, la Corte ha poi confermato che «la nozione di «posizione dominante di cui all'articolo 82 CE [attuale 102 TFUE] concerne una posizione di potenza economica detenuta da un'impresa, che le consente di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti rimarcabilmente indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori»³⁹.

³⁷ Così Corte giust. 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit., punto 65. Si cfr. anche Corte giust.: 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, in *Racc.* 1979, p. 461, punto 38; 5 ottobre 1988, in causa n. 247/86, *Alsatel c. Novasam*, cit., punto 12; 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punto 58; 27 giugno 2024, causa C-176/19 P, *Servier*, in *Racc. digitale*, punto 381.

³⁸ Si cfr. Corte giust.: 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., punto 39; Si cfr. anche: Corte giust. 9 novembre 1983, in causa 322/81, *Michelin*, cit., punto 48; 14 ottobre 2010, causa C-280/08 P, *Deutsche Telekom c. Commissione*, in *Racc.* 2010, p.I-9555, punto 170; Corte giust. 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punto 23. Si cfr. anche Trib. primo grado 9 settembre 2009, in causa T-301/04, *Clearstream Banking AG, c. Commissione*, punto 64.

³⁹ Così Corte giust.: 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punto 37. Si cfr. anche Corte giust. 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit., punto 65; 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., punto 38; 9 novembre 1983, in causa 322/81, *Michelin*, cit., punto 30.

5. L'abuso di posizione dominante

Chiarito in cosa consista una posizione dominante, è importante sottolineare che attraverso l'articolo 102 TFUE non è stato disposto il divieto di detenere o di assumere una particolare posizione di forza economica sul mercato ma è stato fatto divieto di farne uno "sfruttamento abusivo"⁴⁰.

Anche se la teoria economica tende ad associare con una certa frequenza la dominanza a forme di inefficienza economica e al dispendio di risorse eccessive, il detenere una posizione dominante, secondo la dottrina⁴¹ e la giurisprudenza⁴², resta comunque lecito.

In altri termini il fatto di detenere una posizione dominante non pregiudica in alcun modo la posizione dell'impresa che la detiene ma le impone una particolare responsabilità: quella di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune⁴³: l'impresa che si trova in posizione dominante non può infatti rafforzare la propria posizione avvalendosi di mezzi diversi da una concorrenza basata sui meriti⁴⁴.

Questa particolare responsabilità le è imposta poiché si ritiene che la consapevolezza della propria forza economica, unita all'assenza di un'efficace "pressione

⁴⁰ Si cfr. E. MOAVERO MILANESI, *Le regole antitrust I*, in *Lezioni di diritto comunitario* di L. FERRARI BRAVO, E. MOAVERO MILANESI, Napoli 1996, p. 311, p. 346; L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano 2016, p. 210.

⁴¹ Si cfr. F. MUNARI, *Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante detenuta sul mercato*, in *Il Diritto privato dell'Unione Europea* (a cura di A. Tizzano), Giappichelli, 2006.

⁴² Corte giust. 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punto 24. Si cfr. anche Corte giust.: 9 novembre 1983, in causa 322/81, *Michelin*, cit., punto 57; 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, *Compagnie maritimes belges transports e a. c. Commissione*, Racc. 2000, p. I-1365, punto 37.

⁴³ Si cfr. C. giust.: 9 novembre 1983, *Michelin*, cit., punto 57; 16 marzo 2000, *Compagnie Maritimes Belges Transports*, cit., punti 37 e 85; 6 settembre 2017, in causa C-413/14 P, *Intel c. Commissione*, in Racc. digitale, punto 135; 30 gennaio 2020, in causa C-307/18, *Generics (UK) e a.*, in Racc. Digitale, punto 153. Cfr. anche T. primo grado: 6 ottobre 1994, *Tetra Pak International*, cit., punto 114; 30 settembre 2003, in causa T-203/01, *Michelin*, in Racc. 2003, p. 4071, punto 55; 9 settembre 2010, in causa T-155/06, *Tomra Systems ASA*, in Racc. 2010, p. II-4361, punto 207.

⁴⁴ Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado, l'art. 102 TFUE vieta ad un'impresa in posizione dominante di rafforzare la sua posizione avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Cfr., tra le tante, C. Giust. sent. 3 luglio 1991, in causa n. C-62/86, *AKZO c. Commissione*, cit., punti 69 e 70; T. primo grado 1° aprile 1993, in causa n. T-65/89, *BPB Industries*, in Racc. 1993, p. II-389, punto 94; 9 settembre 2010, in causa T-155/06, *Tomra Systems ASA*, cit., punto 206.

concorrenziale” esercitata dai concorrenti, possa, con una certa facilità, indurla ad adottare comportamenti anticompetitivi.

In realtà la nozione di abuso di posizione dominante è oggettiva e riguarda i comportamenti di un’impresa che si trovi in siffatta posizione e che «su un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito, abbiano l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza»⁴⁵.

Ancora, secondo la giurisprudenza, costituisce uno «sfruttamento abusivo di una posizione dominante», quel comportamento che consenta, anche solo potenzialmente⁴⁶ ad un’impresa, di restringere quel poco di concorrenza esistente «estromettendo dal mercato o dai mercati interessati imprese concorrenti parimenti efficienti»⁴⁷ o che comunque produca degli effetti preclusivi per i propri concorrenti, attuali o potenziali. Tali sono, in particolare, le «pratiche tali da rendere più difficile, se non impossibile [... ai concorrenti] l’accesso al mercato, [... o abbiano l’effetto di] rendere più difficile, se non impossibile, per i suoi contraenti, la scelta tra differenti fonti di approvvigionamento o controparti commerciali»⁴⁸.

In questo contesto non rileva la circostanza per la quale l’impresa in posizione dominante abbia o meno l’intenzione o la coscienza di abusare della propria posizione ostacolando od impedendo lo svolgimento della concorrenza.

Si deve infine segnalare che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 TFUE, il comportamento considerato deve essere capace di restringere la concorrenza e gli scambi tra gli stati membri, condizione che invece non deve essere soddisfatta quando trova applicazione la corrispondente norma nazionale di diritto della concorrenza come, nel caso dell’Italia, l’articolo 3 della Legge 287 del 1990.

⁴⁵ Si cfr. Corte giust.: 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., punto 91; 19 aprile 2012, in causa C-549/10 P, *Tomra Systems e a. c. Commissione*, in *Racc. digitale*, punto 17; 30 gennaio 2020, in causa C-307/18, *Generics (UK) e a.*, cit., punto 148.

⁴⁶ Si cfr. Corte giust. 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punto 64.

⁴⁷ Così Corte giust.: 27 marzo 2012, causa C-209/10, *Post Danmark*, in *Racc. digitale*, punto 25; 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 129.

⁴⁸ Così Corte giust. 14 ottobre 2010, causa C-280/08 P, *Deutsche Telekom c. Commissione*, cit., punto 177. Si cfr. anche 9 novembre 1983, in causa 322/81, *Michelin*, cit., punto 73; 3 luglio 1991, in causa n. C-62/86, *AKZO c. Commissione*, cit., punto 70.

6. I fatti all'origine della controversia

La sentenza *European Superleague* ha origine in Spagna dove la ESLC (*European Superleague Company SL*), società di diritto privato con sede in quello Stato e alla quale partecipano in qualità di azionisti un gruppo di club di calcio professionisti con sede in diversi Stati membri (tra le quali le italiane Milan e Juventus), aveva deciso di organizzare un nuovo campionato o torneo internazionale denominato *European Superleague*, il quale doveva essere particolarmente prestigioso ed attraente per gli spettatori e quindi essere capace di massimizzare i profitti per le imprese partecipanti⁴⁹. Secondo alcune, stime i proventi da tale campionato dovevano attestarsi intorno ai 4 miliardi annui, da dividere tra le squadre partecipanti in relazione ai risultati raggiunti e alla quantità di spettatori dei singoli incontri⁵⁰.

Tale campionato, organizzato sulla base di un “modello chiuso”, sostanzialmente riservato ai soci⁵¹, doveva comprendere un numero compreso tra le 12 e le 15 squadre di calcio (tutte facenti parte della UEFA e della FIFA) particolarmente qualificate. Il campionato doveva essere organizzato in maniera del tutto indipendente dalle federazioni nazionali, dall'organizzazione europea e da quella mondiale e doveva aggiungersi ai campionati normalmente disputati a livello internazionale. Per il suo finanziamento un'importante banca d'affari si era dichiarata pronta ad erogare un prestito considerevole. L'organizzazione del campionato e dei singoli incontri si scontrava peraltro con le regole fissate dalla UEFA e dalla FIFA.

In particolare l'articolo 71 dello statuto della FIFA, intitolato «Competizioni e incontri internazionali», dispone che: «1. Il Consiglio è competente ad adottare tutti i regolamenti relativi all'organizzazione di competizioni e di incontri internazionali tra squadre rappresentative e tra leghe, club e/o squadre improvvisate. Nessun incontro o competizione può avere luogo senza la previa autorizzazione della FIFA, delle confederazioni e/o della federazione affiliata interessata. Le modalità sono disciplinate

⁴⁹ Si cfr. N. DUNBAR, *A European football super league: The legal and practical issues*, in *James Cook University Law Review*, 2021, vol. 27, p. 111, in partic. a p.112 e ss.

⁵⁰ Così N. DUNBAR, *op. cit.*, p. 116.

⁵¹ Quindi organizzato sulla base di un modello tipicamente americano. Sui vantaggi e gli svantaggi rappresentati da tale modello si cfr. H. E. MEIER, B. GARCÍA, M. KONJER, M. JETZKE, *The short life of the European Super League: A case study on institutional tensions in sport industries*, in *Managing Sport and Leisure*, 2024, vol. 29, n. 3, p. 518. In proposito N. DUNBAR, *op. cit.*, p. 117, collega il “modello americano” al fatto che 5 dei proprietari di club partecipanti fossero proprio americani.

dal regolamento degli incontri internazionali». Vi è da aggiungere, e questo sembra essere uno dei principali punti della controversia, che nello statuto non sono definite regole di carattere oggettivo che governano la concessione di tali autorizzazioni le quali dunque potevano essere date o negate secondo criteri sostanzialmente arbitrari.

Il successivo articolo 72 dello statuto FIFA stabilisce, poi che: «I giocatori e le squadre affiliate a una federazione membro o a un membro di confederazione ammesso in via provvisoria non possono, senza il consenso della FIFA, disputare incontri né avere contatti sportivi con giocatori o squadre non affiliati a una federazione membro o a un membro di confederazione ammesso in via provvisoria».

L'articolo 73 dello statuto, conferma ulteriormente che: «A tutte le federazioni, le leghe e i club affiliati a una federazione membro è vietato aderire a un'altra federazione membro o partecipare a competizioni sul territorio di questa, salvo circostanze eccezionali. È richiesta, in ogni caso, l'autorizzazione delle due federazioni membri, della confederazione o delle confederazioni interessate e della FIFA».

Per quanto concerne lo statuto dell'UEFA, esso contiene delle norme dello stesso tenore. In particolare all'articolo 49 dispone che: «1. La UEFA ha competenza esclusiva ad organizzare e ad abolire competizioni internazionali in Europa alle quali partecipino federazioni e/o loro club. La presente disposizione non si applica alle competizioni della FIFA. [...]

3. Gli incontri, le competizioni e i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA ma vengono disputati sul territorio della UEFA necessitano della previa autorizzazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle federazioni membri competenti, conformemente al regolamento degli incontri internazionali della FIFA e alle norme di attuazione complementari adottate dal Comitato esecutivo della UEFA».

Il successivo articolo 51 dello statuto della UEFA dispone poi che: «1. Non possono essere costituiti senza l'autorizzazione della UEFA raggruppamenti o unioni tra federazioni membri della UEFA oppure tra leghe o club direttamente o indirettamente affiliati a diverse federazioni membri della UEFA.

2. I membri della UEFA o le leghe e i club ad essi affiliati non possono disputare né organizzare incontri al di fuori del rispettivo territorio senza l'autorizzazione delle federazioni membri interessate». Anche in questo caso manca del tutto la definizione di criteri predeterminati per concedere l'autorizzazione.

Ne deriva, inequivocabilmente, che i membri della *European Superleague*, che – lo rammentiamo – erano tutti membri delle federazioni nazionali che aderivano alla UEFA e alla FIFA, in assenza di specifiche autorizzazioni da parte di queste ultime, non avrebbero potuto organizzare alcun incontro di calcio. Comunque, non sarebbero state titolari dei relativi diritti, i quali a norma dell'articolo 67 dello statuto della FIFA, spettano alla FIFA, alle federazioni e le confederazioni che ne sono membri⁵². Queste entità hanno anche competenza esclusiva ad autorizzare la diffusione degli incontri⁵³, cioè a vendere i diritti (televisivi e non), che normalmente rappresentano il principale ritorno economico per le squadre di calcio.

La FIFA e la UEFA si erano dichiarate intenzionate a far rispettare tali regole. In effetti emerge dalla sentenza *European Superleague* che «il 21 gennaio la FIFA e le sei confederazioni continentali da essa riconosciute, tra cui la UEFA, hanno pubblicato una dichiarazione in cui esse hanno, in primo luogo, manifestato il loro rifiuto di riconoscere la *European Superleague*, in secondo luogo, avvisato che tutti i club di calcio professionistici e i giocatori partecipanti a detta competizione internazionale sarebbero stati esclusi da quelle organizzate dalla FIFA e dalla UEFA e, in terzo luogo, sottolineato che tutte le competizioni internazionali di calcio dovevano essere organizzate o autorizzate dagli enti competenti, quali previsti dagli statuti della FIFA e delle confederazioni continentali»⁵⁴.

Inoltre il 18 aprile dello stesso anno le federazioni di calcio inglese, spagnola e italiana, hanno emanato un comunicato in cui chiarivano che: «ai club in questione sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e

⁵² L'articolo 67 dello statuto FIFA, intitolato «Diritti sulle competizioni e sugli eventi», dispone che: «1. La FIFA, le federazioni che ne sono membri e le confederazioni sono i proprietari originali – senza alcuna restrizione riguardo al contenuto, al tempo, al luogo o alla legge – di tutti i diritti derivanti dagli incontri e da altre manifestazioni sotto la loro rispettiva giurisdizione. Rientrano tra questi diritti, in particolare, i diritti patrimoniali di ogni tipo, i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisiva, i diritti multimediali, i diritti di marketing e di promozione e i diritti di proprietà intellettuale, quali i diritti sui segni distintivi e i diritti d'autore.

2. Il Consiglio stabilisce le modalità di sfruttamento e la portata dell'utilizzo di detti diritti ed emana, a tal fine, disposizioni speciali. Il Consiglio è libero di decidere se intende sfruttare tali diritti da solo o congiuntamente con terzi o delegarne lo sfruttamento a terzi».

⁵³ L'articolo 68 dello statuto FIFA, intitolato «Autorizzazione della diffusione», dispone che: «La FIFA, le federazioni che ne sono membri e le confederazioni sono competenti in via esclusiva ad autorizzare la diffusione degli incontri e delle manifestazioni sotto la loro giurisdizione su supporti in particolare audiovisivi, senza alcuna restrizione riguardo al luogo, al contenuto e al tempo nonché agli aspetti tecnici e legali».

⁵⁴ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 30.

ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali»⁵⁵. In effetti tale sanzione sarebbe equivalsa ad escludere completamente i club appartenenti alla *European Superleague* dal mondo del calcio professionistico con gravissime conseguenze economiche.

A seguito delle pressioni esercitate da UEFA e FIFA, un nutrito gruppo di squadre partecipanti alla *European Superleague Company SL* si è ritirato e al fine di vedere ripristinato il proprio *status* nella UEFA ha firmato con quest'ultima un significativo impegno, con il quale le suddette squadre: si sono obbligate a donare 15 milioni di euro in favore di associazioni giovanili; hanno accettato di vedersi trattenuto il 5% dei diritti che la UEFA avrebbe dovuto versare in loro favore; si sono impegnate a pagare 100 milioni di euro nel caso in cui, in futuro, avessero cercato di partecipare ad un nuovo torneo⁵⁶.

Visto che la *European Superleague* si ritrovava nella condizione di non poter esercitare l'attività per la quale era stata creata, e subiva quindi un notevole danno economico dal divieto imposto dalle federazioni nazionali, dalla UEFA e dalla FIFA, si è rivolta al giudice territorialmente competente, il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna), chiedendo che adottasse una serie di misure cautelari *inaudita altera parte* (cioè misure provvisorie ed urgenti), proposta dall'ESLC, lamentando che il comportamento delle federazioni, della FIFA e della UEFA confliggesse con un elevato numero di disposizioni del TFUE.

Una prima pronuncia è arrivata in tal senso il 20 aprile 2021 con il quale il tribunale spagnolo ha ingiunto a UEFA e FIFA di astenersi da qualsiasi comportamento che avrebbe avuto l'effetto di ostacolare l'attività della *European Superleague*, ma come si è visto ciò non ha impedito ad una serie di club partecipanti alla Superlega di fuoriuscire da tale organizzazione.

Pertanto, visto che il proprio provvedimento non era riuscito a sortire gli effetti sperati, il giudice nazionale ha ritenuto di esaminare la situazione anche alla luce di alcune rilevanti questioni di diritto europeo. Considerata anche l'originalità e la peculiarità della controversia si è però trovato in difficoltà nell'interpretare e nell'applicare le disposizioni

⁵⁵ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 31.

⁵⁶ Si cfr. Si cfr. R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, *op. cit.*, p. 205.

di diritto europeo al caso europeo ed ha quindi sospeso la questione davanti a sé pendente chiedendo alla Corte di giustizia di fornirgli i criteri interpretativi del diritto UE che gli erano necessari a risolvere la controversia.

Nel presentare la domanda di rinvio pregiudiziale il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* ha immediatamente messo in chiaro che, sulla base dei documenti che gli erano stati presentati, fosse evidente che la FIFA e la UEFA detenessero una posizione dominante, così come definita nell'articolo 102 TFUE, su due distinti mercati ed in particolare: quello dell'organizzazione e della commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali tra club sul territorio dell'Unione; quello della gestione dei diversi diritti legati a tali competizioni, inclusi i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisiva, degli altri diritti mediatici, nonché quelli di natura commerciale e infine i diritti di proprietà intellettuale.

Il giudice nazionale riteneva inoltre che la posizione dominante detenuta consentisse alla FIFA e alla UEFA di operare su tali mercati indipendentemente da qualsiasi forma di concorrenza, persino potenziale e, di fatto, impediva alla *European Superleague* di organizzare un campionato che fosse concorrente con il proprio⁵⁷.

In particolare, nel contesto descritto, il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* poneva ben 6 questioni pregiudiziali, riassumibili nei termini seguenti, con le quali in sostanza, chiedeva alla Corte di giustizia se il comportamento di FIFA e UEFA:

- potesse costituire un abuso di posizione dominante e se ci fossero degli elementi che potessero escludere l'applicabilità dell'articolo 102 TFUE;
- potesse rappresentare una decisione di associazione d'impresa incompatibile con l'articolo 101 TFUE, o ci fossero degli elementi capaci di impedire l'applicazione di tale norma⁵⁸;
- potesse rappresentare una limitazione alla libera circolazione dei calciatori, i quali, secondo la giurisprudenza europea, a seconda delle circostanze, possono essere

⁵⁷ Si cfr. R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, op. cit., p. 207.

⁵⁸ Da sottolineare che la circostanza per la quale il comportamento di un'impresa costituisca un abuso di posizione dominante non esclude affatto che possa rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'art. 102 TFUE. Si cfr. Corte giust.: 13 febbraio 1979, causa 85/76, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., punto 116; 11 aprile 1989, in causa 66/86, *Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro*, in *Racc.* 1989, p. 803, punto 37; 16 marzo 2000, in cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, *Compagnie maritimes belges transports e a. c. Commissione*, cit., punto 33; 30 gennaio 2020, in causa C-307/18, *Generics (UK) e a.*, cit., punto 146; 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 119.

considerati dei lavoratori, dei professionisti che esercitano un'attività in libertà di stabilimento o dei prestatori di servizi (dunque confliggenti con gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE).

Con sentenza del 21 dicembre 2023, la Corte di giustizia ha fornito al *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* i parametri interpretativi delle norme europee che gli erano necessari. Spetterà ora al giudice spagnolo rispondere alle richieste della *European Superleague Company SL*, emanando o negando le misure cautelari richieste. Nel farlo dovrà comunque seguire le indicazioni e le interpretazioni contenute nella sentenza della Corte.

Ottenuta una pronuncia sul merito è prefigurabile che la *European Superleague Company SL* avanzi innanzi al tribunale spagnolo competente anche delle richieste di risarcimento del danno che la UEFA e la FIFA le hanno procurato.

Come accennato, per esigenze di spazio, non avrò modo di analizzare tutte le questioni sollevate dal giudice nazionale ma mi concentrerò sulle risposte date dalla Corte di giustizia relative all'applicazione dell'articolo 102 TFUE ed in particolare su due questioni:

- se rappresenta un abuso di posizione dominante il fatto che la UEFA e la FIFA debbano necessariamente autorizzare l'organizzazione di campionati e di singoli incontri di calcio internazionali;
- se il conferimento alla UEFA e alla FIFA del monopolio nella gestione dei diritti derivanti dall'organizzazione degli incontri di calcio professionistici costituisce un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

8. La sentenza della Corte di giustizia 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*

Nel rispondere al giudice nazionale, la Corte di giustizia ha in via preliminare ribadito il consolidato principio in base al quale il diritto della concorrenza deve trovare applicazione nei confronti di qualsiasi entità, come la UEFA e la FIFA (ma anche le federazioni ed i club nazionali⁵⁹), che eserciti un'attività economica⁶⁰ e che, per il fatto stesso di operare sul mercato, esse vanno automaticamente qualificate come imprese ai sensi del diritto UE⁶¹.

Sempre a titolo preliminare, la Corte ha anche sottolineato: da un lato che le federazioni nazionali, la UEFA e la FIFA costituiscono delle associazioni d'imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE; dall'altro di aver integralmente accettato la premessa, effettuata dal giudice remittente, che le stesse entità si trovano in una posizione dominate ai sensi dell'articolo 102 TFUE, sia sul mercato europeo dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione (quindi sul mercato europeo) sia su quello dello sfruttamento dei diversi diritti legati a dette competizioni⁶².

Sotto questi ultimi profili è da sottolineare che la Corte non solamente ha accettato la premessa del *Juzgado de lo Mercantil de Madrid*, ma la ha considerata, in fatto e in diritto, come «incontestabile» e questo in ragione del fatto – ben noto – che «a differenza di quanto accade per altre discipline sportive, la FIFA e la UEFA sono le sole associazioni che organizzano e commercializzano tali competizioni a livello mondiale ed europeo»⁶³. Il fatto di essere le sole associazioni a svolgere tale attività le pone in una posizione

⁵⁹ Si cfr. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 115.

⁶⁰ Come chiarito da Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punti 34, 90 e 92 e 113 tali associazioni svolgono una doppia attività economica: organizzare e commercializzare competizioni calcistiche sul territorio dell'Unione; sfruttare i diritti legati a tali competizioni.

⁶¹ Si cfr. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 112, già ampiamente richiamato nella sez. # 2 di questa tesi.

⁶² Come evidenziato da Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 115 FIFA e UEFA sono considerate essere delle imprese in quanto «queste due associazioni esercitano una doppia attività economica consistente [...], nell'organizzare e commercializzare competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione e nello sfruttare diversi diritti legati a dette competizioni».

⁶³ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 117.

qualificabile addirittura come di monopolio di fatto e quindi integra il prototipo esatto di una posizione dominante.

Si potrebbe aggiungere che, nel settore dell'organizzazione degli incontri di calcio professionale, non sembra che si possa realisticamente configurare nemmeno una concorrenza potenziale a tale posizione a meno che non vi sia una vera e propria dissoluzione della UEFA e della FIFA. Sembra infatti inverosimile che vengano create squadre alternative a quelle che oggi conosciamo e che queste riescano a creare un campionato capace di catalizzare l'attenzione e gli interessi di milioni di sportivi intenzionati a pagare per vedere i singoli incontri⁶⁴.

8.1. L'abuso di posizione dominante nell'organizzazione e nell'autorizzazione alla partecipazione a competizioni calcistiche internazionali

Accertato che UEFA e FIFA sono delle imprese in posizione dominante, sulle quali dunque incombe quella particolare responsabilità di non compromettere con il proprio comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune alla quale si è precedentemente fatto riferimento⁶⁵, occorre accertare se ne avessero o meno abusato.

In particolare, come si è già avuto modo di evidenziare⁶⁶, lo sfruttamento abusivo si può concretizzare in comportamenti che hanno per effetto, in maniera attuale o anche solamente potenziale, sia di restringere la concorrenza, estromettendo imprese concorrenti dal mercato interessato, sia di produrre degli effetti di esclusione da un dato mercato⁶⁷.

Nel procedere nel verificare se tale situazione si stava concretizzando, la Corte ha evidenziato che la causa *European Superleague* presentava delle spiccate similitudini con

⁶⁴ Come chiarito da Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 149: «emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio [che] la posizione dominante della FIFA e della UEFA sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali tra club è tale che, in pratica, allo stato attuale è impossibile creare una competizione esterna al loro ecosistema che abbia chance di sopravvivenza, tenuto conto del controllo che esse esercitano, direttamente o per il tramite delle federazioni nazionali di calcio che ne sono membri, sui giocatori e su altre tipologie di competizioni, come quelle che sono organizzate a livello nazionale».

⁶⁵ Si cfr. la precedente sez. # 5 di questa tesi.

⁶⁶ Si cfr. la precedente sez. # 5 di questa tesi.

⁶⁷ Si cfr. anche Corte giust.: 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punti 64 e 66; 6 settembre 2017, in causa C-413/14 P, *Intel c. Commissione*, cit., punto 140; 30 gennaio 2020, in causa C-307/18, *Generics (UK) e a.*, cit., punto 154.

una serie di precedenti pronunce in cui era stato accertato che esisteva una siffatta posizione dominante, conferita ad un'impresa direttamente dallo Stato, il quale aveva attribuito a specifiche imprese poteri di controllo del mercato o dei criteri di accesso al mercato e queste si erano poi avvalse di tali poteri per escludere i propri concorrenti dal mercato stesso.

La similitudine tra la pregressa giurisprudenza e la sentenza *European Superleague* risiede nel fatto che nel caso degli statuti UEFA e FIFA è stata prevista la necessità che gli organi di tali enti diano ai propri membri una preventiva autorizzazione: per l'organizzazione di qualsiasi torneo ed incontro di calcio coinvolgente i propri iscritti; per le singole squadre iscritte alla UEFA ed alla FIFA, nonché per i loro giocatori per partecipare a tali competizioni.

Tali autorizzazioni, che come accennato erano imposte sotto la minaccia di severe sanzioni⁶⁸, di fatto offrivano la possibilità alla UEFA ed alla FIFA di ostacolare la possibilità di organizzare incontri paralleli ai propri.

Nel caso della *European Superleague* gli ostacoli alla concorrenza erano rappresentati: sia dalla necessità che fosse data una previa autorizzazione per l'organizzazione di un nuovo campionato o di singole competizioni internazionali tra le diverse squadre; sia dalla necessità che le singole squadre e i loro giocatori, ottenessero la prescritta autorizzazione per partecipare a tali competizioni sotto la minaccia di gravi sanzioni.

Il progettato campionato della *European Superleague* avrebbe definito un mercato nuovo, distinto ed in concorrenza con quello gestito dalla UEFA e dalla FIFA, che come accennato, un'importante banca d'affari si era dichiarata disponibile a finanziare, quindi un mercato concreto, composto dagli incontri e dai relativi diritti televisivi (ed altri connessi) ad esso collegati. Gli incontri di calcio da organizzare presentavano inoltre delle caratteristiche innovative e la loro mancata organizzazione aveva l'effetto di privare i potenziali spettatori della possibilità di usufruire di un innovativo servizio d'intrattenimento⁶⁹.

⁶⁸ In particolare l'esclusione delle squadre da tutte le competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA ed il divieto per i singoli giocatori di partecipare a competizioni calcistiche tra club anche tra squadre rappresentative di federazioni nazionali di calcio: le c.d. nazionali.

⁶⁹ Si cfr. anche R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, *op. cit.*, p. 207.

L'esigenza di chiedere ed ottenere le richiamate autorizzazioni poteva impedire, a discrezione della UEFA e della FIFA, la nascita e lo sviluppo di mercati alternativi e concorrenti con quelli da esse organizzati⁷⁰.

In effetti, tale impostazione era stata definita dalla giurisprudenza della Corte con riferimento a situazioni parzialmente diverse, in cui era stato uno Stato membro ad attribuire a delle imprese il "potere speciale" di determinare i criteri di accesso al mercato. Nella sentenza *European Superleague* i giudici di Lussemburgo hanno precisato che la stessa situazione ricorre quando è un'associazione od un gruppo d'imprese come la UEFA o la FIFA che con il proprio autonomo comportamento «e non in ragione dell'attribuzione di diritti esclusivi o speciali da parte di uno Stato membro [...] si colloca essa stessa nella posizione di poter impedire a imprese potenzialmente concorrenti di accedere a un determinato mercato»⁷¹.

Nella sentenza *European Superleague* la Corte ha più precisamente evidenziato che l'abuso può verificarsi quando ad un'impresa in posizione dominante viene attribuito «il potere di determinare, *de iure* o anche *de facto*, quali altre imprese siano anch'esse autorizzate ad esercitare tale attività e di stabilire le condizioni in cui detta attività può essere svolta, [e quindi] la pone in una situazione di conflitto di interessi e le attribuisce un evidente vantaggio sui concorrenti, consentendole di impedire loro l'accesso al mercato interessato o di favorire la propria attività»⁷², consentendole quindi di limitare la produzione, lo sviluppo di prodotti o di servizi alternativi o ancora l'innovazione, in danno dei consumatori.

Tale situazione sembra effettivamente verificarsi nel caso *European Superleague*.

Come evidenziato in dottrina dal Ferraro la Corte sembra addirittura configurare la c.d. «regola dell'abuso inevitabile, in virtù della quale l'impresa in posizione dominante

⁷⁰ Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituisce uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, il comportamento di imprese che «avvalendosi di mezzi diversi da quelli che reggono la concorrenza tra le imprese fondata sui meriti» impediscano il loro sviluppo su «i mercati su cui è detenuta la posizione dominante [...oppure su] quelli, collegati o vicini, su cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti attuali o potenziali. Così Corte giust.: 21 dicembre 2023, in causa C-333/21, *European Superleague*, cit., punto 129. Si cfr. anche Corte giust. 14 novembre 1996, in causa C-333/94 P, *Tetra Pak c. Commissione*, in *Racc.* 1996, p. I-5951, punti da 25 a 27; 17 febbraio 2011, in causa C-52/09, *Telia Sonera*, cit., punti da 84 a 86; 12 maggio 2022, in causa C-377/20, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, in *Racc. digitale*, punto 76.

⁷¹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 137.

⁷² Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 133. Si cfr. anche Corte giust.: 13 dicembre 1991, in causa C-18/88, *GB-Inno-BM*, in *Racc.* 1991, p. 5941, punto 25; 12 febbraio 1998, in causa C-163/96, *Raso*, in *Racc.* 1998, p. 553, punti 28 e 29; 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punti 51 e 52.

è indotta, con il semplice esercizio del diritto esclusivo, a sfruttare il suo potere in modo abusivo»⁷³.

L'attribuzione di un siffatto potere non costituisce peraltro, in maniera automatica, un abuso. In effetti la Corte di giustizia ha precisato che, secondo un'impostazione consolidata, l'abuso può essere escluso quando «l'attribuzione di diritti esclusivi o speciali che conferiscono un siffatto potere all'impresa interessata, o l'esistenza di una situazione analoga sui mercati pertinenti, [...] è accompagnata da limiti, obblighi e controlli idonei [che siano tali da] escludere il rischio di uno sfruttamento abusivo da parte dell'impresa della sua posizione dominante»⁷⁴.

Più precisamente, nella sentenza *European Superleague* la Corte ha affermato che, secondo la giurisprudenza, quando un'impresa detiene «il potere di determinare le condizioni in cui imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato, o di pronunciarsi caso per caso al riguardo, mediante una decisione che autorizza preventivamente detto accesso o mediante una decisione di diniego di detta autorizzazione, tale potere deve, per non violare già in ragione della sua stessa esistenza l'articolo 102 TFUE in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE, essere disciplinato da criteri materiali trasparenti, chiari e precisi [...], che consentano di evitarne un esercizio arbitrario. Questi criteri devono essere atti a garantire l'esercizio non discriminatorio di un siffatto potere e a consentire un controllo effettivo»⁷⁵.

Attraverso l'esercizio di siffatti poteri (che come accennato non sono affatto regolamentati), la UEFA e la FIFA si sono garantite il potere «di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su tale mercato sia le condizioni cui può essere esercitata tale concorrenza potenziale»⁷⁶.

Secondo la Corte, risulta quindi illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, «l'adozione e, a maggior ragione, l'applicazione di norme vertenti sulla previa autorizzazione e sulla partecipazione che non siano corredate, in generale, da limiti, obblighi e controlli atti a escludere il rischio di uno sfruttamento abusivo di una posizione

⁷³ Così F. FERRARO, *op. cit.*, p. 8.

⁷⁴ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 133. Si cfr. anche Corte giust.: 1° luglio 2008, in causa C-49/07, *MOTOE*, cit., punto 53.

⁷⁵ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., 135. Si cfr. anche Corte giust. 28 febbraio 2013, in causa C-1/12, *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, in *Racc. digitale*, punto 99.

⁷⁶ Così S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega*, ..., cit., p. 5.

dominante, e che, più in particolare, non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, preciso e non discriminatorio, pur conferendo all'ente chiamato ad applicarle il potere di impedire a qualsiasi impresa concorrente di accedere al mercato»⁷⁷. Tali norme devono essere ritenute lesive dell'articolo 102 TFUE.

Per evitare la possibilità che si verifichi un abuso di tale posizione il potere attribuito alla UEFA e alla FIFA doveva quindi necessariamente essere circoscritto. In particolare esso doveva essere «accompagnato da limiti, obblighi e controlli»⁷⁸.

In alcune circostanze tali limiti esistono. In particolare il diritto di accesso ad alcune competizioni internazionali veniva subordinato al conseguimento di meriti e risultati sportivi ben definiti. Riservare la partecipazione ad uno specifico torneo europeo a squadre che abbiano conseguito determinati risultati a livello nazionale, che siano stati ottenuti grazie a meriti sportivi ed in particolare si siano basati «sullo scontro e la progressiva eliminazione di tali squadre»⁷⁹ (con conseguente vittoria del campionato, di una coppa, di una selezione sportiva come avviene per l'accesso alla *Champions League* all'*Europa League* o alla *Conference League*) non può infatti essere considerato in alcun modo arbitrario.

Ne deriva che l'illegittimità delle regole UEFA e FIFA che subordinano la partecipazione delle squadre affiliate alle federazioni nazionali a dei tornei o a degli incontri non possono essere considerate illegittime *in toto* ma solamente nella parte in cui possono essere applicate, secondo criteri discrezionali per non dire discriminatori, proprio come nel caso dell'autorizzazione alla creazione e alla partecipazione ad un nuovo torneo.

Se sul piano generale la Corte conferma quindi la regolarità degli statuti della UEFA e della FIFA, nella parte in cui definiscono regole comuni necessarie a garantire la regolarità, l'omogeneità e il coordinamento degli incontri che vengono organizzati e con essi l'attribuzione di un certo potere sanzionatorio che sia necessario ad «assicurare il rispetto di tali regole comuni mediante norme come quelle introdotte dalla FIFA e dalla

⁷⁷ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 147.

⁷⁸ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 138.

⁷⁹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 143. In tale circostanza ha anche precisato che tale legittimo criterio di selezione «si fonda, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo, che può essere garantito unicamente se tutte le squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, idonee ad assicurare in una certa misura pari opportunità».

UEFA con riferimento alla previa autorizzazione di dette competizioni e alla partecipazione ad esse dei club e dei giocatori»⁸⁰.

Un discorso opposto può essere fatto con riferimento alle norme che la UEFA e la FIFA hanno applicato alla *European Superleague*. In effetti, impedire arbitrariamente l'organizzazione di un diverso campionato a dei Club che intendono parteciparvi non sembra rappresentare un chiaro un abuso. Spiega la Corte: «in mancanza di criteri sostanziali e di modalità procedurali atti a garantire il carattere trasparente, oggettivo, preciso, non discriminatorio e proporzionato delle sanzioni previste accessoriamente a dette norme, occorre ritenere che tali sanzioni violino, in ragione della loro stessa natura, l'articolo 102 TFUE, in quanto hanno carattere discrezionale. Infatti, una tale situazione impedisce di verificare, in maniera trasparente e oggettiva, se la loro applicazione caso per caso sia giustificata e proporzionata alla luce delle caratteristiche concrete del progetto di competizione internazionale tra club di cui trattasi»⁸¹.

In particolare vanno considerati come concretizzazione dell'abuso della posizione dominante, gli annunci fatti dalle federazioni nazionali, dalla UEFA e dalla FIFA che saranno imposte sanzioni a tutti i club di calcio professionistico e a tutti i giocatori che partecipino ad una competizione di calcio tra club che non abbia ottenuto la loro previa autorizzazione, ove tali sanzioni non siano disciplinate da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato⁸².

La Corte evidentemente non si esprime sugli impegni punitivi che la UEFA ha preteso da una serie di partecipanti alla *European Superleague Company SL* in quanto si tratta di situazioni successive alla presentazione del rinvio pregiudiziale, ma evidentemente della gravità di tali impegni, che sono certamente espressione di un abuso atto a rinforzare la posizione dominante detenuta dalla UEFA e dalla FIFA, dovrà tenere adeguato conto il giudice nazionale.

⁸⁰ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 144.

⁸¹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 148.

⁸² Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punti 181 e 182.

8.2. La giustificabilità dei comportamenti abusivi

Una volta che la Corte ha accertato che un comportamento come quello tenuto dalle federazioni nazionali, della FIFA e della UEFA, è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 102 TFUE, i giudici di Lussemburgo non hanno evitato di ricordare che, in base alla propria giurisprudenza⁸³: «emerge che un'impresa che detiene una posizione dominante può giustificare comportamenti che possono incorrere nel divieto di cui al suddetto articolo»⁸⁴. In particolare, a tal fine, detta impresa può «dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario, o che l'effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori»⁸⁵.

In merito a tale dimostrazione la Corte sembra peraltro escludere che tale possibilità si possa verificare. La Corte ha infatti segnalato, in primo luogo, che la limitazione di concorrenza imposta dagli statuti UEFA e FIFA consistente nella necessaria preventiva autorizzazione, in ragione del suo carattere discrezionale, «non può essere in nessun caso considerata, tenuto conto proprio di detto carattere discrezionale, oggettivamente giustificata da necessità di carattere tecnico o commerciale»⁸⁶.

In secondo luogo la Corte ha aggiunto che sarebbe spettato «all'impresa che detiene una posizione dominante dimostrare, *in primis*, che il suo comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza, dimostrandone l'effettività e la portata; in secondo luogo, che detti incrementi di efficienza neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi di detto comportamento per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori sul mercato o sui mercati interessati; in terzo luogo, che detto comportamento è indispensabile per la realizzazione di detti incrementi di efficienza e, in quarto luogo, che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di

⁸³ Si cfr. Corte giust.: 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit., punto 184; 27 marzo 2012, causa C-209/10, *Post Danmark*, cit., punto 40; 12 maggio 2022, in causa C-377/20, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, cit., punto 46.

⁸⁴ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 201.

⁸⁵ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 202. Si cfr. anche Corte giust.: 27 marzo 2012, causa C-209/10, *Post Danmark*, cit., punto 41; 12 maggio 2022, in causa C-377/20, *Servizio Elettrico Nazionale e a.*, cit., punti 46 e 86.

⁸⁶ Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 203.

concorrenza attuale o potenziale»⁸⁷. Le quattro condizioni sono cumulative, devono cioè essere tutte soddisfatte per escludere l'applicazione dell'articolo 102 TFUE.

Tale prova potrà essere fornita davanti al giudice che è chiamato a conoscere nel merito la controversia, il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid*, tuttavia la Corte non si esime dal rilevare che, data la posizione di assoluta dominanza sul mondo degli incontri professionistici di calcio detenuti dalla UEFA e dalla FIFA le limitazioni in parola sembrano tali da eliminare «una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale» e ciò risulta in evidente contrasto con quanto previsto dalla quarta condizione⁸⁸.

Rilevato che l'opposizione delle federazioni nazionali, della FIFA e della UEFA all'organizzazione del campionato della superlega e la minaccia di applicare sanzioni alle squadre partecipanti sembrano presentare le caratteristiche di un abuso di posizione dominante (cosa che il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* dovrà effettivamente accertare)⁸⁹, la Corte non si esime dal fornire anche delle concrete informazioni su come il potere autorizzatorio della FIFA e della UEFA dovrebbe essere articolato per evitare che in futuro possa essere nuovamente violato l'articolo 102 TFUE.

In particolare la Corte ha precisato che tali criteri non potranno assoggettare «l'organizzazione e la commercializzazione di competizioni terze e la partecipazione dei club e dei giocatori a tali competizioni a requisiti che siano diversi da quelli applicabili alle competizioni organizzate e commercializzate dall'ente chiamato a decidere, oppure identici o simili ma impossibili o eccessivamente difficili da soddisfare nella pratica da parte di un'impresa che non ha lo stesso status di federazione»⁹⁰.

La Corte aggiunge infine che le eventuali sanzioni previste per la eventuale violazione delle regole sulla previa autorizzazione e sulla partecipazione a gare e tornei devono essere disciplinate da criteri, trasparenti, oggettivi, precisi, non discriminatori e proporzionati alla natura, alla durata e alla gravità della violazione accertata⁹¹.

⁸⁷ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 204. Si cfr. anche Corte giust. 27 marzo 2012, causa C-209/10, *Post Danmark*, cit., punto 42.

⁸⁸ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punti 207 e 208.

⁸⁹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 152.

⁹⁰ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 254.

⁹¹ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 254.

8.3. L'abuso di posizione dominante nella gestione dei diversi diritti legati a tali competizioni

Come accennato, il *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* aveva individuato anche la sussistenza di una posizione dominante su un mercato distinto, quello della gestione dei diversi diritti legati a tali competizioni, inclusi i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisiva, degli altri diritti mediatici, nonché quelli di natura commerciale e infine i diritti di proprietà intellettuale. Esso aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione se il comportamento della UEFA e della FIFA su quei mercati – che si concretizzava nell'essersi attribuite il potere esclusivo di commercializzare tutti i diritti che derivano dallo sfruttamento esclusivo e collettivo derivanti dalle competizioni di calcio professionistico tra club da loro organizzate – avrebbe potuto rappresentarne un comportamento abusivo.

Come evidenziato dalla Corte, tale regolamentazione finiva col sostituirsi a qualsiasi altra possibile modalità di sfruttamento che, in mancanza di dette norme, avrebbe potuto essere scelta dai club di calcio professionistico che partecipano agli incontri organizzati da UEFA e FIFA e questo a prescindere dal fatto che si tratti di una modalità di sfruttamento individuale, bilaterale o anche multilaterale⁹².

Come correttamente osservato dalla Corte, la gestione di tali diritti non costituisce un elemento accessorio alla propria attività ma «la principale fonte di reddito che può essere tratto da dette competizioni» e costituisce quindi «il fulcro dell'attività economica generata da dette competizioni»⁹³.

Le norme UEFA e FIFA che, con il consenso dei club partecipanti, si auto attribuiscono i diversi diritti (soprattutto mediatici), consentivano dunque «di impedire qualsiasi concorrenza tra i club di calcio professionistici» per quanto attiene alla commercializzazione dei diritti derivanti dalle partite giocate dalle proprie squadre⁹⁴.

Ne deriva quindi che l'obiettivo delle norme UEFA e FIFA di cui si discute, si concretizzava proprio «nell'imporre in modo autoritativo e completo, un meccanismo di sfruttamento esclusivo e collettivo di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni di calcio professionistico tra club organizzate, in qualsiasi forma, dalla FIFA e dalla

⁹² Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 219.

⁹³ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 223.

⁹⁴ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 222.

UEFA, sostituendo qualsiasi altra modalità di sfruttamento che, in mancanza di dette norme, potrebbe essere liberamente scelta dai club di calcio professionistico che partecipano a incontri organizzati nell'ambito di dette competizioni, a prescindere dal fatto che si tratti di una modalità di sfruttamento individuale, bilaterale o anche multilaterale»⁹⁵.

In tale situazione la Corte di giustizia ha dovuto necessariamente riconoscere che: «alla luce del loro tenore letterale, degli obiettivi che esse mirano oggettivamente a conseguire dal punto di vista della concorrenza, nonché del contesto economico e giuridico in cui esse si inseriscono, norme come quelle oggetto del procedimento principale sono idonee non soltanto ad impedire ogni forma di concorrenza tra i club di calcio professionistico che sono affiliati alle federazioni nazionali di calcio membri della FIFA e della UEFA nell'ambito della commercializzazione dei diversi diritti legati agli incontri cui essi partecipano, ma anche a compromettere il funzionamento della concorrenza a danno di imprese terze operanti su una serie di mercati dei media posti a valle di detta commercializzazione, a danno dei consumatori e dei telespettatori»⁹⁶.

Conseguentemente, secondo la Corte di giustizia, le richiamate norme UEFA e FIFA pongono i due enti in una posizione di assoluto monopolio anche su questo mercato, sotto forma di un controllo totale dell'offerta, il quale consente loro «di praticare prezzi di vendita eccessivi e quindi abusivi»⁹⁷. In tale situazione gli acquirenti attuali o potenziali dei diritti hanno, per di più, soltanto un potere di negoziazione limitato che accentua la loro dipendenza dalle offerte di UEFA e FIFA.

Ne deriva che, come chiarito dalla Corte «norme come quelle oggetto del procedimento principale possono essere considerate come aventi “per oggetto” di impedire o restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come integranti uno “sfruttamento abusivo” di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 102 TFUE»⁹⁸.

⁹⁵ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 219.

⁹⁶ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 228.

⁹⁷ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 229. Si cfr. anche Corte giust.: 13 novembre 1975, causa 26/75, *General Motors Continental/Commissione*, in *Racc.* 1975, p. 1367, punto 12; 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands*, cit., punto 250; 11 dicembre 2008, C-52/07, *Kanal 5 e TV 4*, in *Racc.* 2008, p. I-9275, punto 28.

⁹⁸ Così Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 230.

8.4. L'assenza di giustificabilità dei comportamenti abusivi

Anche in questo caso le norme UEFA e FIFA, che pur contrastano apertamente con il divieto di abuso di posizione dominante, potrebbero essere considerate “giustificate” se presentassero le caratteristiche precedentemente illustrate⁹⁹, quindi incrementassero l'efficienza delle imprese e contribuissero a migliorare la produzione e la distribuzione dei loro prodotti.

A tal fine la Corte ha registrato che numerose delle parti interessate hanno presentato argomentazioni secondo le quali il sistema UEFA e FIFA potrebbe produrre tali risultati. Secondo tale impostazione i potenziali acquirenti avrebbero il beneficio di avere solamente due controparti, il che ridurrebbe in maniera considerevole i costi di transazione, e l'incertezza alla quale essi sarebbero esposti se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti.

Inoltre, le particolari norme UEFA e FIFA avrebbero l'effetto di mettere i possibili acquirenti di fronte a prodotti più interessanti (pacchetti di gare) di quanto non potrebbero fare i club partecipanti ai diversi incontri¹⁰⁰.

In effetti, la frammentazione dell'offerta finirebbe col produrre effetti complessi sui consumatori i quali potrebbero essere costretti ad accedere ai contenuti che essi desiderano al prezzo di dover pagare *una serie* di abbonamenti diversi (nel caso in cui gli incontri di una stessa squadra fossero proposti da più emittenti in regime esclusivo) o di dotarsi di una pluralità di mezzi di ricezione dei programmi (nel caso in cui alcune partite fossero disponibili su internet, altre via satellite e altre ancora su canali in chiaro).

L'argomentazione non sembra trascurabile e la Corte, senza rigettarla, si limita a precisare che sarà compito del giudice nazionale determinare, sulla base delle prove addotte dalle parti, l'effettiva entità degli incrementi di efficienza e la loro capacità di compensare le limitazioni di concorrenza che essi producono¹⁰¹.

⁹⁹ Si cfr. la sez. # 8.2. di questa tesi.

¹⁰⁰ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 232.

¹⁰¹ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 233.

In secondo luogo, è stato evidenziato, con argomentazioni che la Corte ha giudicato convincenti¹⁰², che il meccanismo predisposto da UEFA e FIFA riserverebbe agli utilizzatori una congrua parte dell'utile derivante dagli ipotizzati incrementi di efficienza.

In particolare l'utile realizzato attraverso il meccanismo di vendita centralizzata attualmente utilizzato consentirebbe il finanziamento di progetti finalizzati ad consentire «una certa forma di redistribuzione solidale all'interno del settore del calcio a beneficio non soltanto dei club calcistici professionistici [...], ma anche di quelli che non vi partecipano, dei club dilettantistici, dei giovani professionisti, del calcio femminile, dei giovani giocatori e di altre categorie di soggetti operanti nel mondo del calcio»¹⁰³.

In effetti la Corte ha evidenziato che il buon funzionamento, la sostenibilità e il successo delle competizioni organizzate «si fondano sul mantenimento di un equilibrio e sulla preservazione di una certa parità di opportunità tra i club di calcio professionistico che vi partecipano, tenuto conto del legame di interdipendenza che unisce questi ultimi». Infine, la Corte esprime una valutazione parzialmente estranea al diritto della concorrenza, collegabile alla funzione assegnata dall'articolo 165 TFUE allo Sport: quella in base al quale «il funzionamento solidale del calcio, a condizione che sia reale, può rispondere alla funzione educativa e sociale che gli è riconosciuta nell'Unione».

¹⁰² Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 235.

¹⁰³ Si cfr. Corte giust. 21 dicembre 2023, in causa C 333/21, *European Superleague*, cit., punto 234.

10. Conclusioni

Considerando che la maggior parte dei club partecipanti alla *European Superleague* sono fuoriusciti dalla società (la quale si trova dunque nell'impossibilità di organizzare il previsto campionato), è difficile dire quali saranno le conseguenze pratiche della sentenza *European Superleague* ed in particolare dire se tale campionato vedrà mai la luce.

In effetti, sotto il profilo processuale, si rammenta che la pronuncia della Corte di giustizia è stata emanata a titolo pregiudiziale e non ha – e non può avere – l'effetto diretto di autorizzare la nuova società sportiva ad organizzare il campionato della Superlega. Essa fornisce solamente al *Juzgado de lo Mercantil de Madrid* i criteri interpretativi che quest'ultimo dovrà utilizzare per emanare i provvedimenti provvisori che gli siano stati richiesti dalla *European Superleague Company SL*.

Emanati i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni, sarà il tribunale spagnolo competente per il merito a conoscere la controversia e decidere definitivamente il merito della questione, inclusi gli eventuali danni che siano stati causati alla *European Superleague*, che – a questo punto – sembrano essere cospicui.

Il giudice del merito, nel definire definitivamente la questione, dovrà inoltre tener conto delle modifiche regolamentari che la UEFA e la FIFA avranno presumibilmente introdotto nei loro statuti.

Sotto tale profilo sembra infatti inevitabile che UEFA e FIFA provvedano tempestivamente – se non lo hanno già fatto – a modificare i propri statuti nel senso indicato dalla Corte. In effetti, una volta che sul piano del diritto la Corte di giustizia ha espresso in maniera tanto chiara la propria posizione, sembra molto facile per le imprese interessate rivolgersi alla Commissione europea o alle Autorità antitrust nazionali – le quali in precedenza si erano dimostrate riottose ad interessarsi della specifica questione¹⁰⁴ – e chiedere anche l'apertura di un procedimento mirato ad un'applicazione diretta degli articoli 101 e 102 del TFUE nei confronti di UEFA e FIFA, procedimento che può condurre all'inflizione di multe salatissime.

Sotto il profilo giuridico sembra evidente che la sentenza *European Superleague* ha innovato in maniera profonda il mondo delle attività sportive professionistiche, in

¹⁰⁴ Si cfr. R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, *op. cit.*, p. 206.

particolare nel settore del calcio, rompendo dei monopoli che perduravano da decenni: la creazione di nuovi campionati e nuovi tornei è infatti divenuta una possibilità concreta.

Se le squadre che fanno parte alle Federazioni nazionali, alla UEFA e alla FIFA probabilmente dovranno ancora chiedere agli enti di appartenenza l'autorizzazione per organizzare incontri e campionati, difficilmente le organizzazioni di appartenenza potranno negare loro tale possibilità senza dimostrare la sussistenza di impedimenti oggettivi.

Sotto il profilo sostanziale le cose potrebbero peraltro essere ancora diverse. In effetti le squadre partecipanti alla *European Superleague*, dovranno valutare se, concretamente, vi sia uno spazio sufficiente per inserire nei loro calendari di incontri, già molto fitti, un nuovo campionato o se sia possibile e più conveniente ipotizzare una partecipazione al campionato della superlega che sia alternativa agli incontri organizzati da UEFA e FIFA.

In altri termini la partecipazione al campionato della Superlega potrebbe presentarsi come alternativa alla *Champions League*, all'*Europa League* o alla *Conference League*. In effetti, data la stabilità dei membri della *European Superleague*, il principale vantaggio per le squadre nella partecipazione al campionato da esso organizzato sarebbe dato dalla certezza della partecipazione e quindi nella certezza di ottenere parte dei diritti di diffusione degli incontri mentre la partecipazione agli altri campionati resta aleatoria e indissolubilmente legata ai propri risultati sportivi.

Vi è da aggiungere che un secondo, non trascurabile vantaggio, deriverebbe dal fatto che i diritti per la diffusione degli incontri organizzati dalla *European Superleague* dovrebbero essere spartiti esclusivamente tra le squadre che ad essa partecipano e non con gli altri membri di UEFA e FIFA.

Per contro la stabilità dei membri partecipanti alla *European Superleague* comporta una certa ripetitività di situazioni la quale potrebbe stancare i consumatori.

Bibliografia

R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino 2024.

F. AMATO, *Art. 102 TFUE*, in *Trattati dell'Unione europea* (a cura di A. Tizzano), Milano 2014, p. 1050.

R. BARATTA, *Art. 6 TFUE*, in *Trattati dell'Unione europea ...*, cit., p. 393.

S. BASTIANON, *Una lettura "europea" delle sentenze Superlega, Isu e Sa Royal Antwerp Fc*, in *Il diritto dell'Unione europea*, Anteprima del fascicolo n. 3 2023 (sito di Giappichelli).

S. BASTIANON, *Le sentenze Superlega, Isu e Sa Royal Antwerp Fc una prima lettura*, in *Quaderni AISDUE*, fascicolo n. 1 2024.

O. BLIN, *Arrêt «Superleague»: la victoire du marché contre le «modèle sportif européen»*, in *Journal de droit européen*, 2024, n. 3, p. 103.

P.M. BRANNAGAN, N., SCELLES, M. VALENTI, Y. INOUE, J., GRIX, S.J. PERKIN, *The 2021 European Super League attempt: Motivation, outcome, and the future of football*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 2022, vol. 14, n. 1, p. 169.

P. CALLOL, *The Court of Justice of the European Union adjudicates in the 'Super League' dispute (European Superleague Co*, in *European Competition Law Review*, 2024, Vol. 45, n. 3, p. 49.

M. COLUCCI, *Art. 165 TFUE*, in *Codice dell'Unione europea operativo* (a cura di C. Curti Gialdino), Napoli, 2012, p. 1346.

G. CONTALDI, *Diritto europeo dell'economia*, Torino 2019.

M.T. D'ALESSIO, *Art. 102 TFUE*, in *Commentario breve ai Trattati sull'Unione europea* (a cura di F. Pocar, M.C. Baruffi), Padova, 2014, p. 792.

E. DE GOTZEN, *Art. 165 TFUE*, in *Commentario breve ai Trattati sull'Unione europea* (a cura di F. POCAR, M.C. BARUFFI), Padova, 2014, p. 1030,

L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano 2016.

N. DUNBAR, *A European football super league: The legal and practical issues*, in *James Cook University Law Review*, 2021, vol. 27, p. 111.

L. FERRARI BRAVO, E. MOAVERO MILANESI, Napoli 1996.

- F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague?*, in *Quaderni di AISDUE*, 2024, n. 1.
- B. GENCARELLI, *Art. 102 TFUE*, in *Codice dell'Unione europea operativo* (a cura di C. Curti Gialdino), Napoli, 2012, p. 1012.
- R. HOUBEN, J., BLOCKX, S., NUYTS, *UEFA and the Super League: who is calling who a cartel?*, in *The International Sports Law Journal*, 2022, vol. 22, n. 3, p. 205.
- A. JONES AND C. TOWNLEY, *Competition Law*, in *European Union Law*, edited by C. BARNARD AND S. PEERS, Oxford University press, Oxford.
- A. MACEDO, M. FERREIRA DIAS, P.R.A. MOURÃO, *A literature review on the European Super League of football – tracing the discussion of a utopia?*, in *International Journal of Sport Policy and Politics*, 2022, Vol. 14, n. 3, p. 563.
- H. E. MEIER, B. GARCÍA, M. KONJER, M. JETZKE, *The short life of the European Super League: A case study on institutional tensions in sport industries*, in *Managing Sport and Leisure*, 2024, vol. 29, n. 3, p. 518.
- E. MOAVERO MILANESI, *Le regole antitrust I*, in *Lezioni di diritto comunitario* di L. FERRARI BRAVO, E. MOAVERO MILANESI, Napoli 1996, p. 311.
- F. MUNARI, *Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante detenuta sul mercato*, in *Il Diritto privato dell'Unione Europea* (a cura di A. Tizzano), Giappichelli, 2006,
- D. SAVY, *Articolo 165 TFUE*, in *Trattati dell'Unione europea*, cit., p. 1494.
- P.J. SLOT, M. FARLEY, *An introduction to Competition Law*, Oxford and Portland, 2017.
- R. WHISH, D. BAILEY, *Competition Law*, Oxford 2012.